

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE PRESIDENTE

Igor Ciliberti

IL SEGRETARIO

dr. Andrea D'Amore



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 02.09.2020

OGGETTO: Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari) – Integrazione art. 18 – Approvazione.

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, Dlgs 267/2000 e dell'art. 32, L. 69/2009.

Li / 4 SET, 2020

IL SEGRETARIO
Dr. Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

/ 4 SET, 2020

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li / 4 SET, 2020

IL SEGRETARIO
dr. Andrea D'Amore

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre, alle ore 10,30, nella sala delle adunanze del Comune di Capaccio Paestum in via Vittorio Emanuele. Alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
ALFIERI Francesco	SI		ACCARINO Pasquale	SI	
SICA Emanuele		SI	MEROLA Angelo	SI	
CILIBERTI Igor	SI		VOZA Italo		SI
MASTRANDREA Antonio	SI		SABATELLA Luca		SI
DI FILIPPO Antonio	SI		PAOLINO Ulderico	SI	
CIRONE Giovanni	SI		SICA Vincenzo		SI
NOBILI Stefania	SI		Quaglia Angelo	SI	
MUCCIOLO Fernando Maria		SI	LONGO Francesco		SI
SCARIATI Antonio	SI				

Sono presenti gli assessori: PICARIELLO, BELLELLI, SCARIATI

Consiglieri

Presenti n. 11
Assenti n. 6

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Ciliberti Igor, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio.

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore. La seduta è pubblica.

Illustra l'argomento il Consigliere Comunale Nobili Stefania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- Che, con la delibera n. 429 del 20/08/2020, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020 poiché, il Funzionario Responsabile dell'Area P.O. Tributi ed Entrate Patrimoniali, *dott. Antonio Rinaldi*, nominato con decreto sindacale n.23856 del 01/01/2020, nell'ambito delle proprie funzioni e prerogative derivanti dalla doppia qualità di Funzionario responsabile dei Tributi, dei Servizi Demografici, nel contesto generale di iniziative da porre in essere nell'ambito delle *misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*, ha evidenziato, in audizione orale dinanzi alla Giunta Municipale, l'opportunità di emanare una direttiva precisa per contrastare il fenomeno della mancata comunicazione/dichiarazione dell'abbandono e/o rilascio, da parte dell'inquilino, dell'immobile locato nel *comune di Capaccio Paestum* poiché ciò determina un'evasione dei tributi locali relativi alla Tari, alla Fogna e alla Depurazione dal momento che del mancato pagamento degli stessi, non può risponderne il proprietario che, in tal modo, si sente esonerato e sollevato da ogni incombenza noncurante del mancato introito che ne deriva per l'ente che, a sua volta, è tenuto ad assicurare comunque il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- Che, con la predetta delibera di GM n.429 del 20/08/2020, si propone di integrare l'articolo 18 del vigente Regolamento della TARI approvato con delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020 e, segnatamente, di aggiungere al predetto articolo, i seguenti commi:

6. I titolari del tributo (*Inquilino, locatario o conduttore o parte conduttrice, gli occupanti o detentori dell'immobile*) che liberano l'immobile locato alla scadenza naturale del contratto, e per il quale sono tenuti al pagamento dei tributi locali (Tari – Fogna – Depurazione – Consumo idrico), senza fornire la dovuta dichiarazione all'ente impositore, anche in modalità telematica (*La dichiarazione di cessazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data naturale di scadenza prevista dal contratto*), incorrono nelle sanzioni già previste per legge (*per omessa, parziale o infedele denuncia*), ed inoltre, la violazione di questo obbligo regolamentare, comporta l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di **€.500,00** ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).

7. In caso di cessata o interrotta locazione prima della scadenza risultante dall'atto/contratto, la circostanza deve essere in ogni caso dichiarata, anche in modalità telematica, all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tributi dal "locatore" (o parte locatrice), ovvero la parte contrattuale che concede un bene in locazione, entro 15 giorni dalla data che si è verificato l'evento. La violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00** ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*). E' possibile rendere e presentare la dichiarazione anche da persona delegata dall' intestatario del tributo, munita di regolare delega corredata dalla copia del documento di identità del delegante e del delegato.

8. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali di trasmettere, anche in modalità telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente deliberato, al competente Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia del "Registro di anagrafe condominiale" contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere

9. Chi intende stabilire la residenza nel Comune di Capaccio Paestum, all'atto della presentazione dell'istanza presso il competente ufficio Anagrafe deve allegare copia della dichiarazione resa ai fini della tassazione della Tari resa presso l'ufficio Tributi (Sportello Tari). Deve allegare altresì autocertificazione relativa all'intestazione dell'utenza idrica relativa all'immobile in locazione. La mancata osservanza della suddetta procedura comporta la ricevibilità parziale dell'istanza da parte dell'Ufficiale di Anagrafe che, prima di definire la procedura deve obbligatoriamente formulare per iscritto l'integrazione al richiedente la residenza. L'integrazione deve concretizzarsi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. L'inosservanza di detto termine comporta l'archiviazione d'ufficio della richiesta.

10. Il Consorzio di Bonifica di Paestum, gestore della fornitura idrica, deve trasmettere in modalità telematica, con cadenza mensile, all'ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, gli estremi delle nuove utenze idriche, le cessazioni dei contratti in essere, le variazioni intervenute nell'intestazione delle utenze idriche, le anomalie accertate circa il malfunzionamento o il guasto di un contatore idrico che ha causato un consumo eccessivo di acqua.

11. I contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'attività economica/produttiva, quali atti presupposti per il subingresso, ovvero il subentro in un'attività economica/produttiva esistente a seguito di atto tra vivi, quali il trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), la gestione (affitto d'azienda), o la re-intestazione di precedente titolare o la successione (decesso del titolare), oltre a dover essere stipulati a norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310 (Stipulati presso un Notaio), devono essere comunicate al S.U.A.P e all'Ufficio Tributi, anche in modalità telematica, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'atto. Alle stesse condizioni soggiacciono le variazioni di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività economica ovvero, s'intende: la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L.24/1/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. Fermo restando le sanzioni già previste per legge, la violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **€.500,00** ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).

5. di prendere atto che la suddetta integrazione al regolamento avrà efficacia dalla data di Pubblicazione della presente delibera;

6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

7. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

Con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: consiglieri presenti n. 11, astenuti n. /// votanti n.11, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. ///, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

comunicata dall'amministratore al predetto ufficio comunale in forma telematica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. La violazione a questo obbligo integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).

9. Chi intende stabilire la residenza nel Comune di Capaccio Paestum, all'atto della presentazione dell'istanza presso il competente ufficio Anagrafe deve allegare copia della dichiarazione resa ai fini della tassazione della Tari resa presso l'ufficio Tributi (Sportello Tari). Deve allegare altresì autocertificazione relativa all'intestazione dell'utenza idrica relativa all'immobile in locazione. La mancata osservanza della suddetta procedura comporta la ricevibilità parziale dell'istanza da parte dell'Ufficiale di Anagrafe che, prima di definire la procedura deve obbligatoriamente formulare per iscritto l'integrazione al richiedente la residenza. L'integrazione deve concretizzarsi entro 15 giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'Ufficiale di Anagrafe. L'inosservanza di detto termine comporta l'archiviazione d'ufficio della richiesta.
10. Il Consorzio di Bonifica di Paestum, gestore della fornitura idrica, deve trasmettere in modalità telematica, con cadenza mensile, all'ufficio Tributi del Comune di Capaccio Paestum, gli estremi delle nuove utenze idriche, le cessazioni dei contratti in essere, le variazioni intervenute nell'intestazione delle utenze idriche, le anomalie accertate circa il malfunzionamento o il guasto di un contatore idrico che ha causato un consumo eccessivo di acqua.
11. I contratti di trasferimento di proprietà o gestione di un'attività economica/produttiva, quali atti presupposti per il subingresso, ovvero il subentro in un'attività economica/produttiva esistente a seguito di atto tra vivi, quali il trasferimento di proprietà (compravendita, donazione, fusione), la gestione (affitto d'azienda), o la re-intestazione di precedente titolare o la successione (decesso del titolare), oltre a dover essere stipulati a norma dell'art. 2556 del Codice Civile e della legge 12/8/1993 n. 310 (Stipulati presso un Notaio), devono essere comunicate al S.U.A.P e all'Ufficio Tributi, anche in modalità telematica, entro 3 giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'atto. Alle stesse condizioni soggiacciono le variazioni di titolarità per modifiche societarie nell'esercizio dell'attività economica ovvero, s'intende: la modifica della natura giuridica della società, della ragione sociale, il cambio legale rappresentante o della compagine sociale, variazione di sede legale e di delegato. Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L.241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni), ove il fatto non costituisca più grave reato. Fermo restando le sanzioni già previste per legge, la violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di €500,00 ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).

Considerato, che il Consiglio Comunale ritiene che le modifiche proposte dalla Giunta Comunale siano basate su elementi di logicità e praticità per lo snellimento dei procedimenti amministrativi nonché, per la lotta all'evasione dei tributi locali e, quindi, siano meritevoli di accoglimento;

Ritenuto, necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere alla integrazione dell'articolo 18 del regolamento della TARI approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Visto, il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa;

Visto, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267; Ritenuta non necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile;

Visto, il Codice Civile – Art. 43;

Visto, la Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; **Visto**, il Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 1998;

Visto, il D.P.R. 31/08/1999, n. 394 – Art. 15 - Regolamento recante normedi attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, il D.P.R. 30/05/1989 n. 223 – Art. 19 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

Visto, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – Art. 5 - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo - Convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto, la Circolare Istat n. 21 – Prot. n. 21437 del 13/07/2012;

Visto, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.43 del 06/08/2020;

Visto, il Regolamento Generale delle Entrate approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 06/08/2020;

Visto, il Regolamento misure preventive per sostenere il contrasto all'evasione dei tributi locali c.c. n.23/2019 e ss.mm.ii di cui alla delibera di CC n. 66 del 28.11.2019;

Visto, la Delibera di G.M. n. 349 del 16/7/2020 “*Disposizioni in materia di misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*”, con cui si è disposto l'osservanza scrupolosa del regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali approvato con delibera di CC n.23/2019 ovvero, che nella lotta all'evasione dei tributi locali, necessita inderogabilmente che tutti gli uffici, e per essi i Responsabili delle Posizioni Organizzative, osservino scrupolosamente detto “Regolamento” e, in particolar modo, la specifica disposizione regolamentare disciplinata dall'art.5 che prevede l'obbligatorietà dell'acquisizione preventiva del nulla osta di regolarità tributaria da parte dell'Ufficio Tributi ed Entrate patrimoniali prima del rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, assenso relativo a Scia/Dia, Permessi di costruire, e altri atti amministrativi similari. La Giunta comunale, ha disposto altresì, che l'Ufficio Edilizia Privata, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia dei titoli edilizi rilasciati negli ultimi cinque anni, ed eventuali varianti in corso d'opera, corredati da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dei lavori. Inoltre, ha disposto che l'Ufficio Attività Produttive - Suap, e per esso al Responsabile della P.O., trasmetta all'Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia di tutte le autorizzazioni amministrative/scia, rilasciate negli ultimi cinque anni, ed eventuali variazioni, corredate da planimetrie e dichiarazioni di inizio, fine o sospensione dell'attività.

Visto, che, l'articolo 16, comma 2, della Legge n.689/1981 stabilisce che per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma (comma così sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.);

Acquisiti

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti i verbali delle competenti Commissioni Consiliari;

Proceduto alla votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 11, astenuti n.///, votanti n.11, voti favorevoli n.11, voti contrari n. ///.

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
3. di approvare integralmente il deliberato della Giunta Municipale n.429 del 20/08/2020 avente ad oggetto: “ *Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020- proposta al Consiglio Comunale*”;
4. di integrare, come integra, l'articolo 18 del vigente Regolamento della TARI approvato con delibera di C:C. n.43 del 06/08/2020 e, segnatamente, di aggiungere al predetto articolo, i commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, così come di seguito dettagliati:
 6. I titolari del tributo (*Inquilino, locatario o conduttore o parte conduttrice, gli occupanti o detentori dell'immobile*) che liberano l'immobile locato alla scadenza naturale del contratto, e per il quale sono tenuti al pagamento dei tributi locali (Tari – Fogna – Depurazione – Consumo idrico), senza fornire la dovuta dichiarazione all'ente impositore, anche in modalità telematica (*La dichiarazione di cessazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data naturale di scadenza prevista dal contratto*), incorrono nelle sanzioni già previste per legge (*per omessa, parziale o infedele denuncia*), ed inoltre, la violazione di questo obbligo regolamentare, comporta l'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria di **€.500,00** ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).
 7. In caso di cessata o interrotta locazione prima della scadenza risultante dall'atto/contratto, la circostanza deve essere in ogni caso dichiarata, anche in modalità telematica, all'Ufficio Anagrafe e all'Ufficio Tributi dal "locatore" (o parte locatrice), ovvero la parte contrattuale che concede un bene in locazione, entro 15 giorni dalla data che si è verificato l'evento. La violazione a questo obbligo regolamentare integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00** ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*). E' possibile rendere e presentare la dichiarazione anche da persona delegata dall' intestatario del tributo, munita di regolare delega corredata dalla copia del documento di identità del delegante e del delegato.
 8. E' fatto obbligo agli amministratori condominiali di trasmettere, anche in modalità telematica, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente deliberato, al competente Ufficio Tributi – Entrate Patrimoniali, copia del “Registro di anagrafe condominiale“ contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata dall'amministratore al predetto ufficio comunale in forma telematica entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento. La violazione a questo obbligo integra l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 500,00** ai sensi dell'articolo l'articolo 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 così come sostituito dall'art. 6-bis, legge n 24 luglio 2008, n. 125 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

PROPOSTA DI DELIBERA DEL C.C.

(Art. 49, comma 1, d.lgs 267/2000)

OGGETTO: 7) REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INTEGRAZIONE ART. 18
- APPROVAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole

IL RESPONSABILE

Data _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE

RESPONSABILE AREA P.O.
Contributi e Finanza

Dott. Francesco Sorrentino

Data _____



**COMUNE DI
CAPACCIO PAESTUM**

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Parere del Collegio dei Revisori

Verbale n. 31 del 01/09/2020

- **Oggetto: Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020**

Il Collegio

Premesso

- Che, con la delibera n. 429 del 20/08/2020, la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'integrazione dell'art. 18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020;
- che la suddetta modifica e integrazione prevede tra l'altro l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 per la violazione dell'obbligo della dichiarazione di cessazione da parte dall'intestatario dello stesso titolare del tributo;
- che la previsione della sanzione amministrativa suddetta è compatibile con la tipologia di tassa corrisposta in cambio di un servizio, in quanto, pur restando ferma la previsione normativa che regola la Tari, e quindi le relative sanzioni di legge, punisce l'agente che si rende responsabile di porre in essere una condotta tipicizzata, vietata e sanzionata unicamente dal Regolamento della TARI poiché la legge non punisce questa fattispecie sanzionatoria;
- che la sanzione amministrativa, quindi, colma un vuoto legislativo ed opera nell'ambito dei poteri attribuiti all'ente dal T.U.E.L e dalla legge .689/81
- Che tale proposta rientra nel contesto generale di iniziative da porre in essere nell'ambito delle *misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali*, in quanto dalla mancata comunicazione/dichiarazione dell'abbandono e/o rilascio, da parte dell'inquilino, dell'immobile locato nel *comune di Capaccio Paestum* si determina un'evasione dei tributi locali relativi alla Tari, alla Fogna e alla Dcpurazione;
- Che la proposta regolamenta in modo puntuale tutti gli adempimenti da seguire per le dovute comunicazioni da effettuarsi agli uffici competenti, con l'individuazione dei soggetti obbligati

Visti

- lo statuto comunale;
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "**Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020**";
- il vigente Regolamento delle Entrate Tributarie Comunali nonché i singoli regolamenti delle entrate tributarie di cui in narrativa;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000, n. 267

Richiamato

l'art. 239 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede: 1. al comma 1, lett. B), n. 7 che l'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali; 2. al comma 1-bis.

Esaminata

- attentamente la proposta di Regolamento predisposto, che tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia e aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modifiche ed integrazioni;

Esprime

Per quanto di competenza


PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera relativa a "Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali - Integrazione dell'art.18 del vigente Regolamento per la disciplina sulla Tari approvato con la delibera di C.C. n.43 del 06/08/2020

Lì, 01/09/2020

Il Collegio dei Revisori


Il Presidente Dr. Guido Guida



Il Componente Dr. Costantino Sessa



Il Componente Dr. Francesco Salerno



COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE SOCIALI - SCUOLA - PUBBLICA ISTRUZIONE

Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2020
alle ore 10,00 a seguito di regolare convocazione prot.

31556 del 31 agosto 2020 si è riunita la Commissione
consiliare Politiche Sociali, Scuola, Pubblica Istruzione
per discutere gli argomenti all'ordine del giorno
del prossimo consiglio comunale.

Inoltre le funzioni di segretario verbalizzante il dipendente
Barile Michele sono presenti i seguenti componenti:
Alessandro Pasquale, Simone Giacomini, Nerolo
Angeleschi, Paulino Valerico, Nofili Stefano, Angelo
B. Filippo Antonio, Libitenti Isr, Testa Roberto Antonio, Sorrenti Antonio
La Commissione in merito agli
argomenti all'ordine del giorno del
prossimo consiglio comunale dopo
un'attenta discussione la maggioranza
ha approvato i contenuti.

IL SEGRETARIO VERB.

Michele Barile

IL PRESIDENTE

Gianni


COMMISSIONE CONSILIARE: CULTURA - TURISMO - SPETTACOLI - SPORT
E TEMPO LIBERO.

Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2020
nelle sale comunali di Capaccio Capoluogo alle ore 10,30
si è riunita la Commissione consiliare Cultura,
Turismo, Spettacoli, Sport e Tempo libero per discutere
gli argomenti all'ordine del giorno del prossimo
Consiglio comunale in particolare delle modifiche
al regolamento comunale per la concessione in
uso degli impianti sportivi. Assume le funzioni
di segretario verbalizzante il dipendente Benito Trichia.

Sono presenti i componenti: Acciarino Pasquale,
Ciarone Gabran, Gerardo Angelo, Pacino Ulderico,
Urbili Stefania, Di Filippo Antonio, Ciliberti Gianluigi,
Pistone Antonio, Scariotti Antonio.

La Commissione prende atto delle modifiche
all'art. 15 del regolamento comunale per
la concessione in uso degli impianti sportivi.
Il consigliere delegato illustra le modifiche
intervervute e la Commissione ne
approva i contenuti. La maggioranza
prende atto e approva i punti all'ordine
del giorno.

IL SEGRETARIO VERBALE



2020

COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTO seduta del 01/09/2020

Su regolare convocazione, nella sede Comunale del Caspolsago, si è riunita la Commissione Statuto e Regolamento per discutere gli aggiuntivi pareri all'o.d.g. del C.C. Stalge le funzioni di Segretario verbalizzante Pierluigi Parni. Sono presenti: Nobili Stefano la quale in primo luogo rileva che la modifica approvata nella seduta Comunale del C.C. del 06.08.2020 al Regolamento descrivente il "Regolamento" delle Commissioni Consiglieri, la presente Commissione che conta l'assenso degli altri componenti e' da ritenersi comunque, valida a tutti gli effetti, essendo garantita la rappresentanza di oltre il 50% dei componenti il C.C.

Esaminata la integrazione di art. 18 del vigente Regolamento TARI, ritenute le stesse, necessarie al fine di contestare il fenomeno dell'evasione tributaria, approva la integrazione salvo le pressioni anzidette che dovranno essere inserite per l'approvazione definitiva nel prossimo C.C.

Stesso modo, la presente Commissione Nobili Stefano, esamina le modifiche proposte al regolamento Comunale per concessione in uso degli impianti e attrezzature sportive, le approva per quanto di ragione rinviando al definitivo giudizio finale del C.C.

Del che è verbale

Il Presidente
Stalge



La Segretario Verbalizzante
Parni

Il giorno 1 del mese di Settembre, nella sede
Comunale del Casale, si è riunita la Giunta
Bilancio e Finanze, regolarmente convocata con nota
prot. 33568 del 31.08.2020 per discutere gli
avvisi posti all'o.d.g. del C.C.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante Piacentini
Sono presenti: Accurso, Cusani, Croce, Di Filippo,
Horsburgh, Menes, Nobili, Paoletti, Quarta, Scattoli
Si passa a discutere il punto 7 dell'o.d.g. del C.C.
Dopo ampia discussione e dopo aver letto
l'integrazione apposta al regolamento
la Commissione, unanimemente, approva.

Del che è verbale

Il Presidente

La Segretario verbalizzante



Danno due milaventi, il giorno uno del mese di settembre, a seguito di regolare convocazione prot. n. 31571 del 31-08-2020, si è riunita la Commissione Pianificazione Territoriale - Edilizia - P.P., presso la sede Comunale del capoluogo. Svolge la funzione di segretario verbalizzante il sostituto geom. Foravante Gallo, direttore tecnico dell'U.T.C., alle ore 12⁰⁰ sono presenti i consiglieri comunali: Accorino, Ciliberti, Corone, Di Filippo Antonio, Mastandrea, Merola, Moberli, Paulino, Quaglia e Scorsati. Assume la presidenza il consigliere Di Filippo Antonio il quale illustra alla commissione il progetto di ampliamento dei forcheggi sotto stanti i giardini pubblici di Capaccio capoluogo di cui all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 02-09-2020. A seguire la Commissione esamina gli altri punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e dopo ampia discussione in relazione ai singoli punti approva con il voto unanime di tutti i consiglieri presenti. Del che è verbale

Il segretario
Foravante Gallo

Il Presidente
M. M.